

N. 05136/2012 REG.PROV.COLL.

N. 07247/2011 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7247 del 2011, proposto da:
----- rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Precenzano, con domicilio eletto presso Francesco Precenzano in Roma, via Valadier, 39;

contro

Questura di Roma, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del provvedimento prot. n. Cat.A12/18921/11/Imm. emesso il 22.06.2011 emesso dalla Questura di Roma;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Questura di Roma;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 aprile 2012 il dott. Alessandro Tomassetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso regolarmente notificato e depositato, l'odierna ricorrente ha chiesto l'annullamento del decreto di diniego del rilascio del titolo di viaggio per stranieri emesso dalla Questura di Roma in data 22 giugno 2011 e notificato in pari data.

La Questura di Roma ha decretato nei confronti dell'odierna ricorrente, titolare della protezione sussidiaria, il rifiuto del titolo di viaggio per stranieri sul presupposto che la stessa aveva nel passato dichiarato false generalità e nel fascicolo non erano presenti documenti di identità tali da compiutamente identificarla.

Il ricorso è fondato.

Il primo comma dell'art. 24 del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, stabilisce che "Per consentire i viaggi al di fuori del territorio nazionale, la competente questura rilascia ai titolari dello status di rifugiato un documento di viaggio di validità quinquennale rinnovabile", mentre il secondo comma della medesima norma stabilisce che "Quando sussistono ragionevoli motivi per dubitare dell'identità del titolare della protezione sussidiaria, il documento è rifiutato o ritirato".

La ricorrente ha avuto il riconoscimento della protezione sussidiaria dalla competente Commissione territoriale ed ha ottenuto un permesso di soggiorno per motivi di protezione sussidiaria valido fino al 21 giugno 2014.

Il provvedimento di diniego della Questura di Roma contraddice il provvedimento con cui è stato concesso il permesso di soggiorno e che identifica la richiedente. Inoltre la Questura fa generico riferimento alla dichiarazione di false generalità senza altri riferimenti temporali. La ricorrente dichiara che ciò era avvenuto prima

di richiedere la protezione sussidiaria. Del resto in mancanza di certezze sull'identità della ricorrente la Commissione non avrebbe potuto concedere la protezione richiesta e la Questura rilasciare il relativo permesso di soggiorno.

La domanda di annullamento del decreto di rifiuto del titolo di viaggio per stranieri deve, pertanto, essere accolta.

Sussistono giusti motivi per la integrale compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla il provvedimento di diniego del rilascio del titolo di viaggio per stranieri emesso dal Questore di Roma in data 22 giugno 2011.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2012 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente

Stefania Santoleri, Consigliere

Alessandro Tomassetti, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 06/06/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

